

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPD UT PADOVA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2763
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/02/2021 REGISTRATO IL 09/04/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002763

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: T5221L002763000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

- 1 - 92166520285
- 2 - FVRRL50T57G224P
- 3 - FLTMRA53D27G224S
- 4 - MRSNTN50B15E473L

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

- 1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2 3 4

NOTE:

REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA E VARIAZIONE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRANELLO
DI SENAPE PADOVA.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “GRANELLO DI SENAPE PADOVA ODV”

Art. 1

(Denominazione, sede e durata dell'Organizzazione)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato “Granello di senape Padova ODV” (di seguito “Organizzazione”). Esso assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Organizzazione ha sede legale in Padova, via Citolo da Perugia 35.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 2

(Statuto)

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Organizzazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente nel campo della giustizia penale, in particolare con interventi di:
 - a) tutela dei diritti delle persone detenute nelle carceri o sottoposte a misure giudiziali cautelari o limitative della libertà personale in area penale esterna;
 - b) sostegno ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, degli ex detenuti e delle persone sottoposte a misure giudiziali cautelari o limitative della

- libertà personale in area penale esterna;
- c) educazione alla legalità e alla prevenzione della devianza, in particolare tra i giovani;
 - d) promozione della giustizia riparativa e della risoluzione non-violenta dei conflitti.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, nei settori di attività dell'Organizzazione (art. 5, comma 1, lettera *a*), del D. Lgs. 117/2017);
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera *i*), del D. Lgs. 117/2017);
 - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera *l*), del D. Lgs. 117/2017);
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. *v*), del D. Lgs. 117/2017).
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in iniziative di:
- a) informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto alle tematiche della giustizia penale, della vita interna del carcere e del suo rapporto col territorio, della prevenzione della devianza, della giustizia riparativa e della risoluzione non-violenta dei conflitti;
 - b) formazione civica, culturale e professionale rivolta alle persone detenute o sottoposte a misure alternative della detenzione carceraria, all'interno e all'esterno del carcere, finalizzata al loro reinserimento sociale e lavorativo;
 - c) supporto al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute ed ex detenute, o sottoposte a misure alternative della detenzione carceraria, tramite progetti individualizzati che possono anche prevedere l'assegnazione di borse-lavoro, l'attivazione di tirocini formativi e la stipula di contratti lavorativi;
 - d) stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati per consentire a persone sottoposte a misure giudiziali cautelari o limitative della libertà personale quali la "Messa alla prova", il "Lavoro di Pubblica Utilità", la "Sorveglianza speciale", etc., di svolgere gratuitamente prestazioni lavorative nell'ambito delle attività dell'associazione, avvalendosi del supporto dei volontari e del personale retribuito;
 - e) stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, per lo svolgimento di progetti e servizi che siano in linea con le finalità dell'associazione e consentano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale e lavorativo di cui alle lettere *b*) e *c*) e *d*).
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
7. Gli scopi e le attività di cui al presente articolo potranno essere perseguiti dall'Organizzazione in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Organizzazione.

Art. 6
(Ammissione)

1. Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'esclusione di cui all'art. 7.
5. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 7
(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - se maggiori d'età, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - se maggiori d'età, votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Organizzazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
3. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato può essere escluso dall'Organizzazione in caso di:
 - Comportamenti contrari ai valori e principi dell'Organizzazione o lesivi del suo buon nome o della sua immagine, ovvero contrari a quanto previsto dal presente Statuto nonché, in caso di professionisti, alle regole di correttezza professionale e alle regole deontologiche che presiedono al relativo ordine di appartenenza. In tale ultimo caso, la decisione degli organi competenti è autonomamente valutata dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione;
 - Inadempimento delle delibere Assembleari, delle decisioni del Consiglio Direttivo o del regolamento interno;
 - Utilizzo indebito del nome dell'Organizzazione per svolgere attività a scopo di lucro o in contrasto con le finalità dell'Organizzazione.
4. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione è disposta con delibera motivata e comunicata all'interessato, avverso la quale è ammesso appello all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.
5. È sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della delibera di esclusione.

Art. 10

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - L'Assemblea degli associati;
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente

- L'Organo di Controllo, se nominato ai sensi di legge e del presente statuto;
 - L'Organo di Revisione, se nominato ai sensi di legge e del presente statuto.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.11
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche a mezzo posta elettronica. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente) e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art.12
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli appelli proposti avverso le delibere di esclusione degli associati adottate dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva e modifica l'eventuale regolamento dell'associazione e l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno

- un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e/o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
 3. In caso di necessità ed urgenza il termine di 15 giorni può essere ridotto fino a 5.

Art. 14

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 15

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'Associazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci.

Art. 16

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e rieleggibili per 3 mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno. All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati anche il tesoriere e il Vice-Presidente.
5. Se un membro del Consiglio Direttivo è assente a cinque riunioni consecutive può essere escluso dal Consiglio stesso con propria deliberazione.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge il Presidente
 - amministra l'Organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - predispone il programma generale dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - elabora il piano delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale promuovendo e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - sostituisce tempestivamente nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, con un altro socio (il primo dei non eletti), che resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo di intenderà decaduto; il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio Direttivo;
 - propone all'associazione le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;
 - fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione e redige il regolamento interno che dev'essere approvato dall'Assemblea.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso. Le sue funzioni cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per revoca del Consiglio Direttivo o per

eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente può delegare per singole funzioni o adempimenti un membro del Consiglio Direttivo.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente redige la relazione sociale annuale dell'Organizzazione di Volontariato.
7. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18

(Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
2. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alla legge ed al presente statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi e 5 per mille;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21

(I beni)

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 24

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 26

(Personale retribuito)

1. L'Organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali può avvalersi di personale retribuito (dipendenti e collaboratori), nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Organizzazione.

Art. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28

(Responsabilità della Organizzazione)

1. L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

1. L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

Art. 30

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, con preferenza per altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 31
(Libri Sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
 - il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 32
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.